



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI IN MATERIA DI PROSPETTI

1° agosto 2022

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Nel mese di dicembre 2021, la Consob ha sottoposto alla consultazione del mercato talune ipotesi di revisione delle disposizioni regolamentari in materia di prospetto, nell'ottica di rendere più celere i procedimenti di approvazione dei prospetti e semplificarne la relativa disciplina, nonché di rendere più efficiente l'accesso delle imprese ai mercati dei capitali, senza incidere sui presidi posti a tutela degli investitori.

In particolare, le citate proposte di modifica avevano ad oggetto:

- a) l'allineamento dei termini di approvazione del prospetto alla legislazione europea;
- b) il *prefiling*;
- c) la possibilità di redigere il prospetto in lingua inglese per le offerte promosse in Italia quale stato membro di origine;
- d) la semplificazione degli allegati 1A e 1C del RE.

Le sopra richiamate ipotesi di riforma sono state elaborate tenendo conto sia del recente dibattito in corso in sede europea sulle possibili misure di semplificazione della materia in esame (oggetto dalla consultazione "mirata" - avviata dalla Commissione europea a fine 2021 - sul c.d. *Listing act*), sia delle evidenze emerse nell'ambito dei lavori preparatori del Libro Verde "*La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita*", pubblicato dal MEF nel mese di marzo scorso.

Ad esito del processo di consultazione, si è ritenuto accogliere le istanze provenienti dal mercato in ordine ad una definizione dei termini procedurali in quanto più aderente alle disposizioni dell'art. 20 del Regolamento Prospetto in materia di scrutinio del prospetto. Si è provveduto, pertanto, a eliminare le disposizioni regolamentari sui termini di verifica della completezza della domanda di approvazione, sui termini di risposta degli emittenti alle richieste informative della

Consob e sulla durata massima dei procedimenti amministrativi, con conseguente applicazione diretta delle disposizioni europee in materia¹.

In merito al c.d. *prefiling*, al fine di tener conto già a livello normativo degli esiti della *Peer review* condotta dall'ESMA² sulle procedure di controllo e di approvazione dei prospetti da parte delle autorità nazionali, la proposta sottoposta alla consultazione è stata modificata per limitarne l'ambito di applicazione unicamente all'ipotesi in cui l'emittente/offerente intenda sottoporre alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di offerta/ammissione a quotazione. È stata, comunque, prevista la facoltà dell'emittente/offerente di illustrare tali questioni anche attraverso l'invio di elementi informativi dei documenti oggetto di interesse (ad esempio, parti dello statuto societario, di relazioni finanziarie o di specifici paragrafi del prospetto)

È stata altresì confermata la possibilità di redigere il prospetto in lingua inglese, prevedendo la traduzione in italiano della nota di sintesi per le offerte svolte (in tutto o in parte) in Italia.

Per un'analisi dettagliata delle osservazioni pervenute e delle relative valutazioni si rinvia alla successiva Sezione.

* * * * *

¹ Si riportano per estratto le disposizioni dell'art. 20 che qui interessano:

“(…) 2. L'autorità competente comunica all'emittente, all'offerente o al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione del progetto di prospetto.

3. Il termine di cui al primo comma del paragrafo 2 è esteso a venti giorni lavorativi se l'offerta pubblica riguarda titoli emessi da un emittente che non ha alcun titolo ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che in precedenza non ha mai offerto titoli al pubblico. Il termine di venti giorni lavorativi si applica solo per la prima presentazione della bozza di prospetto. Qualora siano necessarie integrazioni successive in conformità del paragrafo 4,

si applica il termine di cui al paragrafo 2.

4. Qualora l'autorità competente accerti che la bozza di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione e/o che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari:

a) informa l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato

di tale circostanza tempestivamente e al più tardi entro i termini previsti indicati al primo comma del paragrafo 2, o ove applicabile, del paragrafo 3, calcolati a partire dalla presentazione della bozza di prospetto e/o delle informazioni supplementari; e

b) specifica chiaramente le modifiche o informazioni supplementari necessarie.

In tali casi, il termine di cui al primo comma del paragrafo 2 si applica solo a partire dalla data in cui un progetto rivisto di prospetto o le informazioni supplementari richieste sono trasmessi all'autorità competente.

² Il Final report è stato pubblicato il 21 luglio u.s. ed è disponibile al seguente link:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-111-7170_final_report_-_prospectus_peer_review.pdf

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

2.1 Stakeholder mapping

La consultazione si è conclusa il 6 febbraio 2022. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 11 contributi.

Soggetto	Categoria	Settore
ABI	Associazione	Banche
Assonime - Confindustria	Associazione	Società
Assogestioni	Associazione	Gestori del risparmio
Assosim	Associazione	Intermediari finanziari
Borsa Italiana	Società	Gestore del mercato
Advant Nctm	Studio legale	Consulenza legale
Clifford Chance	Studio legale	Consulenza legale
DLA Piper	Studio legale	Consulenza legale
Latham & Watkins	Studio legale	Consulenza legale
PwC TLS	Studio legale	Consulenza legale
White & Case LLP	Studio legale	Consulenza legale

Inoltre, in data 21 febbraio 2022 è stato adottato il parere dello *Stakeholders Group* della Consob (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori - COMI) in merito alle proposte regolamentari descritte nel documento di consultazione.

I citati contributi sono pubblicati sul sito internet della Consob.

2.2 Esiti della consultazione

Nel presente paragrafo si riporta la sintesi delle principali osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione e le relative valutazioni. Per una analisi più dettagliata del testo delle modifiche apportate, si rinvia all'articolato allegato al presente documento.

a) Allineare i termini di approvazione del prospetto con la legislazione europea

Con il documento di consultazione sopra citato sono stati proposti al mercato alcuni correttivi alle vigenti disposizioni regolamentari volti a:

- ottimizzare il processo di valutazione di completezza della domanda di approvazione, ancorando tale valutazione unicamente alla verifica degli elementi richiesti dalla normativa europea (cfr. art. 42 del Regolamento Delegato 980/2019)³ e dai modelli di domanda allegati al Regolamento Emittenti (cfr. Allegati 1A e 1C);

³ Ossia:

“a) la tabella di corrispondenza, se richiesta dall'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del presente regolamento, o se presentata di propria iniziativa;

b) se non è richiesta la tabella di corrispondenza, un documento che identifichi gli elementi indicati negli allegati del presente regolamento che, in ragione della natura o del tipo di emittente, di titoli, di offerta o di ammissione alla negoziazione, non sono stati inclusi nella bozza di prospetto;

- razionalizzare e semplificare gli elementi richiesti dagli Allegati 1A e 1C del RE;
- modificare il processo di verifica di completezza della domanda in senso più aderente a quanto previsto dal Regolamento della Consob in materia di procedimenti amministrativi ad istanza di parte, consentendo maggiore flessibilità in ordine al termine entro cui l'istante deve eliminare le carenze informative riscontrate;
- eliminare i termini di durata massima del procedimento amministrativo, previsti dall'art. 8, comma 5, del RE.

Osservazioni pervenute

In generale, i rispondenti alla consultazione si sono espressi favorevolmente all'approccio, adottato con le proposte di modifica in esame, volto a semplificare le regole applicabili in materia di prospetti al fine di favorire l'accesso ai mercati da parte delle imprese (in questo senso si vedano i contributi di **Assogestioni, Borsa italiana, Advant Nctm, Latham & Watkins, DLA Piper, COMI, PWC**).

In questo senso, una parte dei rispondenti ha manifestato il proprio apprezzamento circa le proposte relative al processo di verifica della completezza della domanda di approvazione e con riferimento alla delimitazione degli ambiti di discrezionalità che possono incidere sulla individuazione del termine iniziale del procedimento di approvazione (**DLA Piper, PWC, Assogestioni, Latham & Watkins, White & Case**).

Un'altra parte dei rispondenti ha evidenziato la necessità di garantire un maggiore allineamento delle norme regolamentari sui procedimenti di approvazione a quanto previsto dall'art. 20 del regolamento europeo, il quale – come riportato sopra (cfr. nota 1) - prevede che *i) il procedimento*

c) le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129, a meno che tali informazioni siano già state approvate o depositate presso la medesima autorità competente in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno;

d) eventuali richieste motivate all'autorità competente di autorizzare l'omissione di informazioni dal prospetto a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1129;

e) eventuali richieste all'autorità competente di effettuare notifiche a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129;

f) eventuali richieste all'autorità competente di effettuare notifiche a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129;

g) l'appendice di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129, salvo se non è richiesta alcuna nota di sintesi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento;

h) la conferma che, per quanto a conoscenza dell'emittente, tutte le informazioni previste dalla regolamentazione di cui era richiesta la comunicazione conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), se del caso, e a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), sono state depositate e pubblicate conformemente a tali atti negli ultimi 18 mesi o nel periodo intercorso dall'inizio dell'obbligo di comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione, se più breve, se l'emittente presenta per l'approvazione una bozza di documento di registrazione universale o deposita un documento di registrazione universale senza previa approvazione per ottenere lo status di emittente frequente;

i) se il documento di registrazione universale è depositato senza previa approvazione, la spiegazione circa il modo in cui la richiesta di modifica o di informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129 è stata presa in considerazione nel documento di registrazione universale;

j) ogni altra informazione richiesta dall'autorità competente ai fini del controllo e dell'approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell'approvazione del documento di registrazione universale”.

prenda avvio dalla presentazione della domanda di approvazione, *ii*) si concluda entro il termine di 10 o 20 giorni (a seconda dei casi)⁴, *iii*) l'autorità competente possa richiedere informazioni supplementari.

Diversi contributi hanno suggerito, infatti, di prevedere che il termine conclusivo decorra dalla data di presentazione alla Consob della domanda di approvazione senza alcun vaglio preliminare, oppure di introdurre un rinvio integrale al citato regolamento europeo. Ciò al fine di consentire l'immediato avvio del procedimento di scrutinio all'atto della presentazione della domanda di approvazione e la sanatoria di eventuali carenze documentali nel corso del procedimento stesso (cfr. contributi di **ABI, Assonime, Assosim, Clifford Chance, COMI, PWC**).

Anche in merito alla proposta di eliminazione dei termini massimi di conclusione del procedimento (art. 8, co. 5, del RE), le osservazioni pervenute dalla consultazione hanno evidenziato come tale eliminazione sia condivisibile, in quanto maggiormente aderente al quadro normativo europeo (**Assogestioni, DLA Piper, PWC**) il quale, si rammenta, non prevede tale termine. È stato anche chiesto (**Clifford Chance**) di valutare la predisposizione di veri e propri moduli di domanda di approvazione, in luogo (o in aggiunta) agli schemi attualmente previsti negli allegati del Regolamento Emittenti. La previsione di moduli di domanda di approvazione renderebbe più semplice la compilazione da parte degli emittenti o offerenti, ridurrebbe il rischio di errori o omissioni nella predisposizione della domanda di offerta e sarebbe in linea con la prassi delle autorità competenti di altri Stati membri (ad esempio, del Lussemburgo).

Valutazioni

Le osservazioni pervenute in merito alle proposte formulate nel documento di consultazione hanno posto in evidenza la diversità degli approcci tra i contributi di chi ha suggerito il mantenimento della disciplina attuale del processo di scrutinio - ancorata sulla valutazione preliminare della completezza della domanda (seppur con le modifiche ritenute occorrenti) - e di coloro i quali hanno suggerito una armonizzazione più forte delle regole nazionali rispetto alla normativa europea di riferimento.

In tale contesto, si è ritenuto di accogliere le istanze provenienti da ampia parte dei rispondenti alla consultazione, volte all'applicazione integrale delle disposizioni dell'art. 20 del Regolamento Prospetto in ordine alla tempistica del procedimento di approvazione, in quanto è apparsa la soluzione più efficiente nell'ottica di assicurare la piena conformità della disciplina regolamentare alla disciplina europea.

Dalla recente *Peer review* condotta dell'ESMA sulle procedure di controllo e approvazione dei prospetti - nonché dai contributi pervenuti nel corso della consultazione con il mercato e dai lavori preparatori del Libro Verde del MEF - è emerso inoltre che prevalentemente i principali Paesi

⁴ Il termine di 20 giorni si applica se l'offerta pubblica riguarda titoli emessi da un emittente che non ha alcun titolo ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che in precedenza non ha mai offerto titoli al pubblico.

europei, in merito alla tempistica del procedimento di approvazione del prospetto, rinviando interamente alle regole contenute nel Regolamento Prospetto. Tale regolamento - come ricordato - non prevede una verifica preliminare della completezza della domanda di approvazione, bensì una valutazione della completezza informativa del prospetto solo ad esito del processo di scrutinio. In diverse giurisdizioni la tempistica è definita con accordi tra le autorità e i richiedenti l'approvazione del prospetto.

In considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno eliminare dal RE le disposizioni concernenti i termini di completezza (10 gg.), di risposta degli emittenti (10 gg.) e di durata massima del procedimento amministrativo (30-40-60 gg. a seconda dei casi) precedentemente previsti nel testo dell'art. 8 del Regolamento Emittenti. A seguito di tale eliminazione troveranno applicazione diretta i termini procedurali previsti dal Regolamento Prospetto per il processo di approvazione del prospetto (art. 20 RP).

Con riferimento alla domanda di approvazione è stato mantenuto il richiamo ai documenti indicati negli Allegati 1A e 1C al Regolamento Emittenti e nell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980. Il relativo procedimento, dunque, prenderà avvio anche a fronte dell'incompletezza della domanda ed eventuali carenze documentali potranno essere sanate nel corso del procedimento stesso, ovvero dar luogo a una dichiarazione di incompletezza finale e conseguente diniego dell'approvazione. Al fine di rendere più semplice la compilazione della domanda da parte degli emittenti o offerenti e ridurre il rischio di errori o omissioni nella predisposizione della medesima domanda, è stato previsto negli Allegati 1A e 1C che la tabella di corrispondenza, prevista dal citato Regolamento Delegato, contenga anche la tempistica prevista di inclusione nel prospetto di eventuali elementi informativi mancanti alla data del *filing* della domanda di approvazione. Ulteriori modelli potranno essere predisposti nell'ambito delle linee guide che la Consob emanerà al riguardo.

Resta ferma, infine, la possibilità per la Consob di richiedere informazioni supplementari ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Prospetto.

b) Il prefiling

Il Regolamento Emittenti prevede (artt. 4, comma 1-*bis* e 52, comma 1-*bis*, RE) la possibilità per gli emittenti e gli offerenti di avviare un previo dialogo con l'Autorità prima del formale avvio dell'istruttoria, attualmente limitato solo a "eventuali specificità" riguardanti l'operazione di offerta (c.d. *prefiling*). Il Regolamento Prospetto nulla dispone in materia. Esso si limita a prevedere che l'istante debba informare l'autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione della domanda di approvazione, nei casi concernenti il prospetto per gli emittenti frequenti e il prospetto UE della ripresa.

Nell'ottica di favorire la celerità del procedimento di approvazione del prospetto, sono state sottoposte alla consultazione del mercato talune proposte di modifica delle disposizioni in materia di c.d. *prefiling* (articoli 4, comma 1-*bis* e 52, comma 1-*bis* del RE), in modo da consentire all'emittente e/o all'offerente di illustrare alla Consob gli elementi riguardanti l'operazione di

offerta o inviare alla stessa bozze di paragrafi dei documenti da fornire nel corso del procedimento di approvazione del prospetto, al fine di consentire una preliminare valutazione e accelerare i tempi istruttori.

Osservazioni pervenute

La proposta di potenziare il ricorso al *prefiling* è stata ampiamente condivisa dai rispondenti alla consultazione, sul presupposto che tale istituto sia propedeutico ad una gestione più spedita e snella dell'attività istruttoria del prospetto e non comporti un allungamento dei tempi di istruttoria e di approvazione del prospetto.

Rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato, taluni contributi hanno suggerito di introdurre regole più dettagliate sul *prefiling*. In particolare, è stato chiesto di prevedere (cfr. contributi di **Assonime** e **COMI**):

a) che l'emittente e/o l'offerente presenti formalmente una bozza di prospetto alla Consob e non che vi sia una mera illustrazione degli elementi dell'offerta. In tal modo, la procedura avrebbe una data di avvio certa ed un documento tendenzialmente completo (a tal fine si potrebbe prevedere con apposite linee-guida che alcune tipologie di informazioni possano essere omesse nella fase di *prefiling* in quanto non ancora definite);

b) che la Consob formuli le sue eventuali osservazioni e richieste integrative attraverso una risposta scritta di cui l'emittente o l'offerente potrà tener conto nella presentazione della domanda di approvazione con cui si apre la procedura di *filing*, evitando la reiterazione del confronto con l'Autorità;

c) che la Consob disponga di un termine massimo per fornire queste osservazioni o richieste nella fase di *prefiling* (ad esempio 30 giorni).

Altri contributi, infine, hanno evidenziato l'esigenza di garantire una maggiore certezza della tempistica del procedimento di approvazione del prospetto anche attraverso il ricorso alle linee guida (cfr. contributi di **ABI**, **Advant Nctm**, **Latham & Watkins**, **DLA Piper**). In particolare, è stato rappresentato che l'istituto del *prefiling* dovrebbe specialmente consentire agli emittenti di definire con l'Autorità la tempistica autorizzatoria, ad esempio con l'introduzione di una pianificazione del calendario concertata tra l'Autorità e l'emittente. Anche il contributo di **Borsa italiana** ha evidenziato l'opportunità dell'introduzione di una prassi di pianificazione del calendario concernente il procedimento istruttorio, concertata *ex ante* tra Autorità di vigilanza ed emittente, in analogia con la prassi in essere presso altre autorità nazionali.

Valutazioni

L'introduzione di regole volte a proceduralizzare il *prefiling* potrebbe comportare un irragionevole irrigidimento dello strumento in esame, ponendosi peraltro in contrasto con la raccomandazione che l'ESMA ha rivolto alla Consob in tale materia ad esito dei lavori della *Peer review*, volta a restringere l'ambito di applicazione dell'istituto del *prefiling* e a evitare formalismi nel suo utilizzo.

Conseguentemente, si è ritenuto di non introdurre nella norma regolamentare la previsione di oneri formali o di particolari tempistiche procedurali, fermo restando che la Consob fornirà un riscontro alle richieste pervenute in tale sede, secondo una tempistica che tenga conto delle esigenze dell'emittente e dell'efficacia ed efficienza della complessiva attività amministrativa.

Di contro, per conseguire un allineamento alla posizione dell'ESMA già a livello normativo, si è ritenuto di modificare la proposta sottoposta alla consultazione limitandone l'ambito di applicazione unicamente all'ipotesi in cui l'emittente/offerdente intenda sottoporre alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di offerta/ammissione a quotazione. È stata, comunque, prevista la facoltà dell'emittente/offerdente di illustrare tali questioni anche attraverso l'invio di elementi informativi dei documenti oggetto di interesse (ad esempio, parti dello statuto societario, di relazioni finanziarie o di specifici paragrafi del prospetto). Resterà escluso un controllo di completezza, coerenza e comprensibilità degli stessi da parte della Consob prima della presentazione della domanda di approvazione del prospetto.

Si ritiene peraltro possibile, anche nell'ambito delle interlocuzioni in sede di *prefiling*, concordare una pianificazione indicativa del calendario concernente il procedimento istruttorio, come richiesto dai partecipanti alla consultazione.

Infine, le “*Indicazioni sul processo di controllo e approvazione del prospetto da parte della Consob*”, pubblicate sul sito *web* dell'Istituto ai sensi dell'art. 20, par. 7, Regolamento Prospetto, trattano già la tematica del *prefiling* e le medesime potranno essere rivisitate alla luce delle modifiche normative in esame e degli esiti della *Peer review*.

c) Redazione del prospetto in lingua inglese

Il Regolamento Prospetto definisce gli aspetti principali della disciplina sul **regime linguistico** dei prospetti, delegando le Autorità competenti ad effettuare alcune scelte in merito alla lingua utilizzabile per la redazione (art. 27). A fronte di tale attribuzione, finora la Consob nell'art. 12 del Regolamento Emittenti ha stabilito l'obbligo di utilizzare la lingua italiana e ha consentito la facoltà di utilizzare la lingua inglese per:

- le offerte autorizzate in Italia ma non effettuate sul territorio nazionale;
- le offerte in cui l'Italia è stato membro ospitante;
- le offerte autorizzate ed effettuate in Italia che non abbiano ad oggetto titoli di capitale ai sensi dell'articolo 2, lettera m), punto ii), del regolamento prospetto.

Nelle ultime due ipotesi la disciplina regolamentare prevedeva la traduzione in italiano della sola nota di sintesi.

È stata sottoposta alla consultazione del mercato l'estensione della possibilità di utilizzare la lingua inglese in sede di redazione del prospetto, anche quando l'Italia è lo Stato membro d'origine. Nell'ottica di preservare i presidi di tutela informativa degli investitori oblati, è stato proposto di prevedere che, ove il prospetto sia redatto in inglese, la nota di sintesi debba essere tradotta in lingua italiana.

Osservazioni pervenute

I partecipanti alla consultazione hanno espresso un'ampia condivisione delle proposte volte a favorire l'utilizzo della lingua inglese in sede di redazione del prospetto (cfr. contributi di **ABI**, **Advant Nctm**, **Assogestioni**, **Clifford Chance**, **Latham & Watkins**, **White & Case**).

È stata evidenziata la possibilità di escludere la traduzione della nota di sintesi in lingua italiana nell'ipotesi in cui l'offerta sia rivolta esclusivamente a investitori istituzionali (*i.e.* senza offerta al pubblico indistinto in Italia) e pertanto sia richiesta la predisposizione di un solo prospetto di quotazione, consentendo all'emittente e/o al soggetto che chiede l'ammissione alle negoziazioni di redigere il prospetto in lingua inglese (cfr. contributo di **White & Case**).

Nel contributo di **Assonime** è stata espressa una posizione critica sulla previsione della traduzione nota di sintesi. In sostanza, l'introduzione di siffatto obbligo potrebbe infatti indurre l'investitore a considerare la nota di sintesi come informazione sufficiente, o almeno la più rilevante, ai fini della tutela degli investitori; si sostiene, dunque, che l'allineamento linguistico tra il prospetto e la relativa nota di sintesi risponde all'esigenza di preservare la tutela informativa degli investitori. Sul tema della coerenza linguistica tra prospetto e nota di sintesi si sono focalizzati altri contributi.

Alcuni rispondenti (cfr. contributi di **ABI**, **Assosim** e **DLA Piper**) hanno chiesto un chiarimento in merito al caso di difformità tra i diversi documenti e se la nota di sintesi inglese prevalga o meno sulla relativa traduzione in lingua italiana. Secondo un rispondente (**DLA Piper**) sarebbe auspicabile che la traduzione in lingua italiana venisse qualificata alla stregua di una traduzione di cortesia e non configurasse un'ulteriore fattispecie di responsabilità in capo agli emittenti.

Analoga questione si porrebbe circa i profili di responsabilità che un emittente avente sede in Italia, e che desideri redigere il prospetto in inglese, si assume nel rilasciare la dichiarazione riportata nella documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto – di cui all'Allegato 1A del RE - con riferimento alle informazioni incluse nel prospetto tratte da documenti originali redatti in lingua italiana (cfr. contributi di **ABI** e **COMI**).

Valutazioni

Nel testo finale dell'art. 12 del Regolamento Emittenti è stato chiarito che la traduzione della nota di sintesi è dovuta qualora l'offerta sia svolta in tutto o in parte in Italia (ovvero sia chiesta l'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano), indipendentemente dal fatto che l'Italia sia Stato membro d'origine. Ne consegue pertanto che la traduzione della nota di sintesi non è richiesta per le offerte svolte unicamente all'estero, quando l'Italia è lo Stato membro d'origine.

Tale soluzione è analoga a quelle previste in altri ordinamenti dell'UE (ad es. Germania e Francia) ove pure la lingua inglese è accettata ai fini della predisposizione del prospetto e si richiede la traduzione della nota di sintesi nella lingua nazionale.

Per converso, non si è ritenuto opportuno estendere l'esenzione dall'obbligo di traduzione in italiano della nota di sintesi per i prospetti di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato senza offerta pubblica, in quanto tale soluzione potrebbe non garantire sufficientemente gli investitori *retail* che accedono al mercato regolamentato dopo l'ammissione alle negoziazioni.

Per quanto concerne le osservazioni pervenute in merito ad eventuali profili di difformità tra la nota di sintesi redatta in inglese rispetto a quella tradotta in italiano, giova rammentare – per i profili che qui rilevano - che ai sensi del Regolamento Prospetto (art. 7) “*la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se tale nota risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali titoli*”. Di talché, anche con riferimento alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi redatta in inglese, eventuali difformità potranno non risultare rilevanti, qualora tali difformità non incidano in maniera significativa sul complesso delle informazioni contenute nel prospetto.

d) Altre tematiche

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno rappresentato l'opportunità di rivedere la comunicazione Consob n. 7/2020 sui criteri di approvazione del prospetto (cfr. contributi di **Assonime**, **COMI**). Tali criteri prevedono che la Consob utilizzi, in modo generalizzato, anche informazioni esterne al prospetto nell'istruttoria di approvazione del prospetto stesso, sebbene i criteri indicati negli articoli 36-38 del Regolamento delegato UE 980/2019 facciano esclusivo riferimento alle informazioni contenute nel prospetto. Pertanto, in coerenza con l'obiettivo di semplificare la disciplina dei mercati finanziari per incentivare la raccolta di capitali, in particolare nei casi di IPO, l'utilizzo delle informazioni esterne a quelle contenute nella bozza di prospetto dovrebbe essere considerato come “criterio aggiuntivo” ai fini del controllo della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenuto nel prospetto e quindi solo nei casi in cui ci sia una specifica esigenza di “tutela degli investitori”, presupposto per l'applicazione dell'art. 40 del Regolamento Delegato.

Altri rispondenti hanno evidenziato l'opportunità di soluzioni che facilitino l'*international offering circular*, consentendo all'emittente o all'offerente di redigere il prospetto informativo in un formato simile a quello dell'*international offering circular*, fermo restando il contenuto di tutte le informazioni previste dagli schemi previsti dal Regolamento (UE) 2019/980 nonché le informazioni aggiuntive generalmente contenute negli *international offering circular*.

Tale scelta avrebbe il pregio per gli emittenti di predisporre un unico documento di offerta e quotazione di rilevanza transnazionale e di ridurre sensibilmente i costi fino ad oggi sostenuti per la predisposizione di due documenti distinti (*i.e.* il prospetto informativo e, appunto, l'*international offering circular*).

Ciò posto, al fine di agevolare l'analisi della rispondenza del contenuto del prospetto così approvato rispetto agli schemi imposti dalla normativa europea, nel contributo di **White & Case** si propone che gli emittenti depositino assieme al prospetto una tabella riconciliativa dei paragrafi di tale prospetto rispetto agli schemi del Regolamento (UE) 2019/980 (analoga richiesta è contenuta nel contributo di **Assonime**). In alternativa, si potrebbe valutare il deposito di una versione annotata del prospetto stesso che indichi, a margine di ogni paragrafo, il corrispondente elemento degli schemi regolamentari.

Valutazioni

La possibilità per la Consob di utilizzare anche informazioni esterne al prospetto nell'istruttoria di approvazione del prospetto stesso è stata oggetto di esame nel corso della consultazione svolta sulla sopra richiamata Comunicazione 7/2020 sui criteri di controllo del prospetto (con particolare riferimento al controllo di completezza sul prospetto). La tematica potrà essere nuovamente analizzata nell'ambito dei lavori di un apposito tavolo di confronto con l'industria che la Consob intende avviare nel breve termine sul tema dei criteri di redazione dei prospetti, anche alla luce degli esiti della *Peer review* dell'ESMA nel corso della quale è stato trattato anche il tema degli *additional criteria* di cui all'art. 40 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980.

Con riferimento alla possibilità per l'emittente o per l'offerente di redigere il prospetto informativo in un formato simile a quello dell'*international offering circular* si precisa che: (i) il documento in esame deve contenere tutte le informazioni richieste dagli schemi previsti dal Regolamento (UE) 2019/980; (ii) l'ordine delle informazioni deve rispettare il *format* stabilito dagli artt. 24 e 25 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980; (iii) laddove, con riguardo ad alcuni elementi informativi del prospetto, tali disposizioni prevedano la facoltà di derogare all'ordine ivi indicato, deve essere fornita la tabella di corrispondenza che indichi a quali elementi degli schemi corrispondono le informazioni (come previsto dagli Allegati 1A e 1C al Regolamento Emittenti); (iv) le informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli schemi normativi europei, che sono contenute negli *international offering circular*, devono essere valutate alla luce dei principi ispiratori della disciplina del prospetto, con particolare attenzione agli obiettivi della completezza, coerenza e comprensibilità e più in generale della tutela degli investitori.

3. ARTICOLATO

Per un'analisi dettagliata delle proposte regolamentari si rinvia all'esame dell'articolato allegato al presente documento. Nel medesimo allegato sono altresì riportate le osservazioni e le relative valutazioni concernenti il contenuto degli Allegati 1A e 1C.

4. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

Ai fini della successiva revisione dell'intervento regolamentare, sarà oggetto di analisi, alla luce dei riscontri di vigilanza:

- a) l'impatto delle nuove disposizioni sulla tempistica dei procedimenti della Consob ;
- b) le modalità di utilizzo del *prefiling*;
- c) l'impatto sul mercato domestico delle nuove disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto.

PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE	TESTO FINALE
<p style="text-align: center;">PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. La domanda di approvazione è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità al modello in Allegato 1A, ed è trasmessa ovvero con altre le modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A e nell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, ed è nonché sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>1-bis. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, l'emittente e/o l'offerente possono illustrare alla Consob gli elementi eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta o inviare alla Consob bozze di paragrafi dei documenti indicati al comma 1 possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o</p>	<p>Sono state apportate alcune modifiche alla rubrica e ai commi dell'articolo volte, rispettivamente, a chiarire l'ambito di applicazione della domanda di approvazione e a limitare quello del <i>prefiling</i> (per maggiori dettagli cfr. relazione illustrativa).</p> <p>A seguito della sostituzione integrale dell'articolo, si è provveduto a rinumerare i singoli commi.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Comunicazione alla Consob-Domanda di approvazione)</p> <p>1. La domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento prospetto è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità al modello in Allegato 1A ed è trasmessa con le modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A e nell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, nonché sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>1-bis2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità</p>

<p>dall'offerente, al fine di consentirne la valutazione valutare degli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto e favorire la celerità dell'istruttoria.</p>		<p>riguardanti l'operazione di offerta l'emittente e/o l'offerente possono essere illustrate sottoporre alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di offerta, anche attraverso l'invio di elementi informativi tratti dai documenti oggetto di interesse dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare consentirne la valutazione degli gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto e favorire la celerità dell'istruttoria.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento prospetto La domanda di approvazione, se completa, prende data decorre decorrono dal giorno in cui la domanda di approvazione la stessa, perviene alla Consob, completa degli elementi informativi richiesti dall'articolo 4, comma 1. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritte. Le informazioni e i documenti mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio Ove la domanda sia incompleta, ne è data</p>	<p>Nell'art. 8 sono state eliminate le disposizioni recanti i termini di approvazione del prospetto per l'offerta al pubblico di titoli. In relazione a tali offerte trovano diretta applicazione le disposizioni dell'art. 20 del Regolamento Prospetto.</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate l'art. 8 risulta applicabile (come indicato anche nella rubrica) solo ed esclusivamente alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, ai sensi dell'art. 94-bis del TUF.</p> <p>A seguito della sostituzione integrale dell'articolo, si è provveduto a rinumerare i singoli commi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli)</p> <p>1. La domanda di approvazione, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritte. Le informazioni e i documenti mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. 2. ...omissis...</p>

comunicazione all'istante entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda con indicazione delle cause di incompletezza e del termine entro cui adempiere alla loro eliminazione.

(...)

~~5. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere i trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento prospetto, i quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, i sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento prospetto, i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la domanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi. I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui nel prospetto in istruttoria sono incluse informazioni significative in ordine a nuove operazioni straordinarie, modifiche del governo societario, modifiche del piano aziendale, ovvero nuove informazioni finanziarie, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'articolo 20 del regolamento prospetto in relazione al controllo e all'approvazione del prospetto.~~

(...)

31. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.

42. Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza entro venti giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. Il termine previsto per l'approvazione del prospetto dal comma 13 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.

~~4 bis. Per l'offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto, le modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro 10 giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nei casi previsti dagli articoli 20, paragrafo 6, e 23, paragrafo 1, del regolamento prospetto, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.~~

53. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere ~~i trenta giorni~~ **quaranta** giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento prospetto, ~~i quaranta~~ **sessanta** giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, ~~i sessanta~~ **settanta** giorni lavorativi nei casi previsti dall'articolo 20,

		<p>paragrafo 3, del regolamento prospetto, i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 13 del presente articolo, decorrenti da quando la domanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi. I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui nel prospetto in istruttoria sono incluse informazioni significative in ordine a nuove operazioni straordinarie, modifiche del governo societario, modifiche del piano aziendale, ovvero nuove informazioni finanziarie, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'articolo 20 del regolamento prospetto in relazione al controllo e all'approvazione del prospetto.</p> <p>64. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94-bis, comma 4, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.</p> <p>7. ...omissis...</p> <p>8. ...omissis...</p> <p>9. ...omissis...</p> <p>10. ...omissis...</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Regime linguistico del prospetto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di titoli, Il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari diversi dai titoli di cui al presente Capo è redatto in lingua italiana.</p> <p>2. Se l'offerta di titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua</p>	<p>Rispetto al testo dell'art. 12 sottoposto alla consultazione del mercato sono state apportate alcune modifiche volte a precisare che la traduzione della nota di sintesi in lingua italiana è dovuta solo nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese e l'offerta sia svolta anche in parte nel territorio italiano, indipendentemente dal</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Regime linguistico del prospetto)</p> <p>1. [Identico]</p> <p>2. [Identico]</p> <p>3. Nei casi previsti dal comma 2, Se il prospetto è redatto in lingua inglese l'emittente o l'offerente sceglie e l'offerta è svolta in tutto o in parte in Italia, ovvero sia chiesta l'ammissione alle</p>

<p>italiana o in lingua inglese, a scelta dell'emittente o dell'offerente. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.</p> <p>3. Se l'offerta di titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:</p> <p>a) l'offerta di titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;</p> <p>b) l'offerta, svolta in Italia quale Stato membro d'origine, ha ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'articolo 2, lettera m), punto ii), del regolamento prospetto.</p> <p>53. Nei casi previsti dal comma 42, ove l'emittente o l'offerente scelga la lingua inglese una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.</p>	<p>fatto che l'Italia sia stato membro d'origine (conformemente all'art. 27, par. 3, del RP).</p> <p>A seguito della sostituzione integrale dell'articolo, si è provveduto a rinumerare i singoli commi.</p>	<p>negoziazioni nel mercato regolamentato italiano, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.</p>
<p style="text-align: center;">PARTE III EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR (...)</p>	<p>È stato confermato il testo proposto nel primo comma, ove è stato aggiunto il termine "ricercabile", in analogia con l'art. 4.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE III EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR (...)</p>

<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p> <p style="text-align: center;">Art. 52 (Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli)</p> <p>1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 3, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione; essa è redatta in formato elettronico in conformità all'Allegato 1C, è trasmessa con le modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni, ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati, nonché richiesti dall'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980.</p> <p>1-bis. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, l'emittente e/o il soggetto che chiede l'ammissione può illustrare alla Consob gli elementi eventuali specificità riguardanti l'operazione di ammissione o inviare alla Consob bozze di paragrafi dei documenti indicati al comma 1, possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dal soggetto che chiede l'ammissione, al fine di valutare consentirne la valutazione degli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto e favorire la celerità dell'istruttoria.</p> <p>(...)</p>	<p>Al comma 1-bis sono state apportate alcune modifiche volte ad allineare il <i>prefiling</i> in materia di ammissione alle negoziazioni a quanto previsto dall'art. 4 del RE per le offerte pubbliche.</p> <p>A seguito della sostituzione integrale dell'articolo, si è provveduto a rinumerare i singoli commi.</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p> <p style="text-align: center;">Art. 52 (Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli)</p> <p>1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 3, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione; essa è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità all'Allegato 1C, è trasmessa con le modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni, ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati, nonché richiesti dall'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980.</p> <p>1-bis2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta l'emittente e/o l'offerente possono essere illustrate sottoporre alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l'ammissione alle negoziazioni, anche attraverso l'invio di elementi informativi tratti dai documenti oggetto di interesse dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare consentirne la valutazione degli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto e favorire la celerità dell'istruttoria.</p>
--	---	---

<p style="text-align: center;">Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</p> <p>1. omissis</p> <p>2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, commi 1, e 4-bis e 5, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-sexies, 34-octies e 34-novies.</p> <p>3. In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.</p> <p>4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel caso in cui il prospetto riguardi l'ammissione alle negoziazioni di titoli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, comma 2, del regolamento prospetto e il prospetto sia redatto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere venti giorni lavorativi.</p>	<p>È stato confermato il testo proposto, eliminando altresì un richiamo all'art. 8, comma 4-bis, del RE in quanto oggetto di abrogazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</p> <p>1. [omissis]</p> <p>2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, commi 1, 4-bis e 5, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-sexies, 34-octies e 34-novies.</p> <p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p>
--	---	--

<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo IV Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di titoli</p> <p style="text-align: center;">Art. 63 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso si applica l'articolo 52, commi 1 e 1-bis e la domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità all'Allegato 1C, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta dall'emittente e/o da coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p> <p>(...)</p>	<p>È stato confermato il testo proposto, sono stati corretti i riferimenti ai commi dell'art. 52 in base alla nuova numerazione.</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo IV Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di titoli</p> <p style="text-align: center;">Art. 63 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso si applica l'articolo 52, commi 1 e 2, e la domanda di approvazione è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A.</p> <p>2. <i>[Identico]</i></p> <p>(...)</p>
--	--	--

ALLEGATO 1A		ALLEGATO 1A
<p>Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa</p>		<p>Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa</p>
<p><u>1) Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche</u></p>		<p><u>1) Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche</u></p>
<p>Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla domanda di approvazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne l'indicazione dei soggetti che la promuovono, l'attestazione dei presupposti dell'offerta e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall'articolo 4 del Regolamento n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche).</p>		<p>[Identico]</p>
<p>A) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento</p> <p>(...)</p>	<p>In relazione alle modifiche proposte agli Allegati 1A e 1C si sono espressi favorevolmente i contributi di Advant Nctm, Assosim e Borsa Italiana.</p>	<p>A) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento</p> <p>(...)</p>
<p>d) Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (<i>denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione</i>)</p>	<p>Di seguito si riportano le principali osservazioni pervenute e le relative valutazioni, evidenziando le ulteriori modifiche apportate rispetto al testo sottoposto alla consultazione con il mercato.</p>	<p>d) Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione intermediario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (<i>denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione</i>)</p>
<p>e) Nel caso in cui sia prevista anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione</p>	<p>Si è provveduto ad adeguamenti lessicali alla normativa primaria, sostituendo il termine "sponsor" con "intermediario incaricato della</p>	

<p>della domanda di ammissione a quotazione al relativo mercato regolamentato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria</p> <p>f) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della domanda di approvazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi del processo di controllo [in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta nel corso del processo di controllo]</p> <p>g) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob</p> <p>h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi semplificati, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del</p>	<p><i>domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato"</i> (art. 113, comma 2, lett. m) del TUF), ed a modifiche di <i>fine tuning</i> al fine di rendere uniformi i facsimile di struttura della domanda di approvazione.</p> <p>1) Indicazione della data della domanda di ammissione a quotazione</p> <p>Borsa Italiana, nel proprio contributo, ha chiesto un chiarimento in ordine al modello di domanda di approvazione del prospetto di cui all'Allegato 1A, che prevede che, nel caso in cui operi anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli già quotati o azioni di pari categoria aventi le medesime caratteristiche, l'emittente sia tenuto all'indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione al relativo mercato regolamentato. Ciò in quanto la fattispecie disciplinata dal Regolamento di Borsa Italiana non presuppone la trasmissione di una nuova richiesta di ammissione a quotazione alla società di gestione del mercato. Borsa Italiana suggerisce pertanto di espungere l'indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione in tale ipotesi o in alternativa di richiedere all'emittente di indicare la data di presentazione della dichiarazione circa la sussistenza dell'obbligo di pubblicare un prospetto informativo.</p>	<p>e) Nel caso in cui sia prevista anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione al relativo mercato regolamentato, qualora sia prevista dal regolamento del gestore del mercato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria</p> <p>f) [Identico]</p> <p>g) [Identico]</p>
---	--	--

<p>regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca</p> <p><i>ih</i>) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente</p> <p><i>hi</i>) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un prospetto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [<i>nel caso di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob</i>]</p> <p><i>mi</i>) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera h), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019</p> <p><i>m</i>) Nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'articolo 42, comma 2, lettere c) e g), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatto il prospetto, inglese o italiano</p> <p>(...)</p> <p><i>o</i>) Sottoscrizioni (<i>Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione</i>):</p>	<p style="text-align: center;">- <u>Valutazioni</u></p> <p>Tenuto conto che nei casi di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli già quotati o azioni di pari categoria aventi le medesime caratteristiche, l'emittente non è tenuto a presentare una domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato, è stato precisato che l'indicazione della data di presentazione di tale domanda è richiesta solo qualora la stessa sia prevista dal regolamento del gestore del mercato.</p> <p>2) Dichiarazioni di responsabilità</p> <p>In merito alla redazione del prospetto in lingua inglese, nel contributo di Clifford Chance non si ritiene condivisibile la previsione nell'Allegato 1A della dichiarazione dell'emittente di assunzione della responsabilità della traduzione in inglese delle informazioni estratte da documenti originariamente redatti in italiano, in quanto sarebbe una duplicazione rispetto alla dichiarazione di responsabilità in relazione alle informazioni contenute nel prospetto di cui al Regolamento Prospetto.</p> <p>Anche nei contributi del COMI e dell'ABI sono espresse perplessità in merito alla dichiarazione riportata nella documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto, con riferimento alle informazioni incluse nel prospetto</p>	<p><i>h</i>) [<i>Identico</i>]</p> <p><i>i</i>) [<i>Identico</i>]</p> <p><i>l</i>) [<i>Identico</i>]</p> <p><i>m</i>) [<i>Identico</i>]</p> <p>(...)</p> <p><i>o</i>) Sottoscrizioni (<i>Una o più delle sottoscrizioni</i></p>
--	--	---

<p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i> <i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i> <i>Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)</i> <i>(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto</p> <p>“I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e che il prospetto non presenta omissioni tali da alterarne il senso” <i>(Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute</i></p>	<p>tratte da documenti originali redatti in lingua italiana.</p> <p>In senso contrario, nel contributo di Latham & Watkins, non si ravvisano criticità al rilascio di una simile dichiarazione di responsabilità, anche tenuto conto del fatto che le <i>legal opinion</i> rilasciate dagli studi legali nel contesto delle operazioni di quotazione coprono anche l'attendibilità e accuratezza delle traduzioni. Diversamente, il citato Studio legale ha espresso perplessità in merito alla previsione secondo cui “<i>Gli emittenti possono trasmettere unitamente alla domanda di approvazione anche una versione in lingua italiana del prospetto ai fini dell'approvazione del prospetto finale in inglese</i>” in quanto il principale vantaggio offerto dalla possibilità di redigere il prospetto in lingua inglese risiederebbe proprio nel fatto di evitare di dover tradurre il medesimo documento in due lingue.</p> <p>Nel contributo di Assonime si osserva, inoltre, che la richiesta della dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità agli schemi e di responsabilità del prospetto appare ultronea in quanto già presente nel prospetto, come previsto dal Regolamento delegato UE 980/2019; per tale motivo si suggerisce la relativa eliminazione.</p> <p style="text-align: center;">- <u>Valutazioni</u></p> <p>Con riferimento alla dichiarazione dell'emittente di assunzione della responsabilità della traduzione in inglese delle informazioni estratte da</p>	<p><i>potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):</i> <i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i> <i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i> <i>Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)</i> <i>(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto</p> <p>“I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il prospetto non presenta omissioni tali da alterarne il senso” <i>(Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto</i></p>
--	--	---

<p>nella nelle parte parti del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e che tali parti del prospetto non presentano omissioni tali da alterarne il senso)</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>B) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione o Documento di registrazione universale</p> <p>(...)</p> <p>c) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:</p> <p>i) un'offerta pubblica;</p> <p>ii) un'ammissione alla negoziazione;</p> <p>iii) un'offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione</p> <p>Nei casi ii) e iii), indicare la data di presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni e la denominazione del relativo mercato regolamentato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione non sia stata ancora presentata, la</p>	<p>documenti originariamente redatti in italiano, si ritengono condivisibili le osservazioni formulate che evidenziano che la citata dichiarazione sarebbe una duplicazione rispetto alla dichiarazione di responsabilità in relazione alle informazioni contenute nel prospetto. La disposizione introdotta è stata pertanto eliminata.</p> <p>Non è stata accolta la richiesta di eliminare la dichiarazione di responsabilità delle informazioni contenute nel prospetto, sottoscritta dai soggetti responsabili, in quanto la stessa costituisce, nell'ambito del contesto legale italiano, un atto formale di assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel prospetto. Al fine di venire incontro alle richieste degli operatori è stato specificato che tale dichiarazione è trasmessa solo con l'invio in Consob dell'ultima versione del prospetto prima della relativa approvazione. Tale prassi è seguita anche all'Autorità francese AMF.</p>	<p><i>attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti del prospetto di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti del prospetto non presentano omissioni tali da alterarne il senso)</i></p> <p>Tale dichiarazione è trasmessa con l'invio in Consob dell'ultima versione del prospetto prima della relativa approvazione</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>B) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione o Documento di registrazione universale</p> <p>(...)</p> <p>c) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:</p> <p>i) un'offerta pubblica;</p> <p>ii) un'ammissione alla negoziazione;</p> <p>iii) un'offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione</p> <p>Nei casi ii) e iii), indicare la data di presentazione</p>
---	---	--

<p>data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria</p> <p>Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte</p> <p>(...)</p> <p>e) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (<i>denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione</i>) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione, al documento di registrazione e al documento di registrazione universale, che fossero</p>	<p>Alla lettera e) è stata apportata un a modifica di coordinamento con la lettera d) del precedente facsimile.</p>	<p>della domanda di ammissione alla quotazione, qualora sia prevista dal regolamento del gestore del mercato, e la denominazione del relativo mercato regolamentato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria</p> <p>Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte</p> <p>(...)</p> <p>e) Nei casi ii) e iii) della lettera c), indicazione dell'eventuale intermediario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (<i>denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione</i>)</p> <p>ef) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (<i>denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo</i></p>
---	---	---

<p>ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob</p> <p>f) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema semplificato, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente</p> <p>g) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione di un prospetto UE della crescita, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca l'emittente</p> <p>h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [<i>nel caso di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob</i>]</p> <p>i) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019</p>		<p><i>rappresenta nell'operazione</i>) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione, al documento di registrazione e al documento di registrazione universale, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob</p> <p><i>fg</i>) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema semplificato, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente</p> <p><i>gh</i>) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione di un prospetto UE della crescita, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca l'emittente</p> <p><i>hi</i>) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [<i>nel caso di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte costitutiva</i></p>
---	--	--

<p>l) Nel caso in cui il documento di registrazione sia redatto in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'articolo 42, comma 2, lettere c) e g), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatto il documento di registrazione, inglese o italiano</p> <p><i>lm)</i> Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante</p> <p><i>ln)</i> Sottoscrizione:</p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto documento di registrazione e del documento di registrazione universale</p>		<p><i>di un prospetto già approvato dalla Consob]</i></p> <p><i>il)</i> Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019</p> <p><i>lm)</i> Nel caso in cui il documento di registrazione sia redatto in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'articolo 42, comma 2, lettere c) e g), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatto il documento di registrazione, inglese o italiano</p> <p><i>ln)</i> Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante</p> <p><i>lo)</i> Sottoscrizione:</p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)</i></p>
---	--	---

<p>“I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (<i>Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nella nelle parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e che tali parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale non presentano omissioni tali da alterarne il senso)</i>)</p> <p>Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione</p> <p>“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato è presentato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo</p>		<p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale</p> <p>“I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (<i>Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale non presentano omissioni tali da alterarne il senso)</i>)</p> <p>Tale dichiarazione è trasmessa con l’invio in Consob dell’ultima versione del documento di registrazione e del documento di registrazione universale prima della relativa approvazione</p>
---	--	--

<p>1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato sono conformi al documento di registrazione o al documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”</p> <p><i>Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>C) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Nota informativa sui titoli e nota di sintesi</p>		<p>Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione</p> <p>“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato è presentato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato sono conformi al documento di registrazione o al documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”</p> <p><i>Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione</i></p>
---	--	---

<p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>e) Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della domanda di approvazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi del processo di controllo [in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta nel corso del processo di controllo]</p> <p><i>fe)</i> Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (<i>denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione</i>) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e alla nota informativa sui titoli, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob</p> <p><i>gf)</i> Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa sui titoli conformemente allo schema semplificato, precisando in quale categoria di soggetto, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, si colloca</p>		<p><i>universale</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>C) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Nota informativa sui titoli e nota di sintesi</p> <p>(...)</p> <p>/</p> <p><i>e) [Identico]</i></p>
--	--	--

<p>l'emittente</p> <p><i>hg)</i> Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca</p> <p><i>ih)</i> Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare una nota informativa sui titoli e, ove richiesta dal regolamento prospetto, una nota di sintesi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 <i>[nel caso di nota informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e alla nota di sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob]</i></p> <p><i>ii)</i> Informazioni richieste dall'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019</p> <p>l) Nel caso in cui la nota informativa sia redatta in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'articolo 42, comma 2, lettere c) e g), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatta la nota informativa, inglese o italiano</p> <p><i>m)</i> Elenco degli allegati alla domanda di approvazione</p>		<p><i>f) [Identico]</i></p> <p><i>g) [Identico]</i></p> <p><i>h) [Identico]</i></p> <p><i>i) [Identico]</i></p> <p><i>l) [Identico]</i></p>
---	--	---

<p>che ne costituiscono parte integrante</p> <p><i>n) Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)</i></p> <p><i>(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto "I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui titoli è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo per quanto a loro conoscenza, le informazioni in essa contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e che la nota informativa non presenta omissioni tali da alterarne il</p>		<p><i>m) [Identico]</i></p> <p><i>n) Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)</i></p> <p><i>(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto "I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa</p>
--	--	--

<p>sensu” (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto della nota informativa attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nella-nelle parti della nota informativa del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e che tali parti della nota informativa non presentano omissioni tali da alterarne il senso)</p> <p>Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:</p> <p>“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota informativa sui titoli [e della alla nota di sintesi] del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”</p> <p>Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):</p> <p>Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</p>		<p>sui titoli è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in essa contenute sono conformi ai fatti e che la nota informativa non presenta omissioni tali da alterarne il senso” (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti della nota informativa attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti della nota informativa di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti della nota informativa non presentano omissioni tali da alterarne il senso)</p> <p>Tale dichiarazione è trasmessa con l’invio in Consob dell’ultima versione della nota informativa prima della relativa approvazione</p> <p>Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:</p> <p>“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota informativa sui</p>
--	--	--

<p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto</i></p> <p><u>2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione</u> ^(5- 6-7)</p> <p>A) Offerte al pubblico di titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p> <p>La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.</p> <p>Alla domanda di approvazione sono allegati:</p>		<p>titoli [e alla nota di sintesi] del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”</p> <p>Sottoscrizioni (<i>Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione</i>):</p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri</i></p> <p><i>Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)</i></p> <p><i>Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto</i></p>
---	--	--

⁵ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) e dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

⁶ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati.

⁷ Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione e del documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, ove compatibile con i contenuti del documento.

<p>a) la bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [precisare nella domanda quale schema viene applicato; nel caso in cui si applichi l'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato];</p> <p>(...)</p> <p>c) copia dello statuto vigente dell'emittente ⁽⁸⁾;</p> <p>d) in caso di offerte pubbliche di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente dei titoli offerti ⁽⁹⁻¹⁰⁾;</p> <p>ed) copia delle delibere in base alle quali i titoli sono</p>	<p>In un'ottica di ulteriore semplificazione è stata</p>	<p>2) <u>Documentazione da allegare alla domanda di approvazione</u> ^(15- 16- 17)</p> <p>A) Offerte al pubblico di titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p> <p>La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.</p> <p>Alla domanda di approvazione sono allegati:</p> <p>a) [Identico]</p> <p>(...)</p>
--	--	--

⁸ Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

⁹ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale.

¹⁰ Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione del processo di controllo e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della domanda di approvazione. L'attestazione potrà essere trasmessa alla Consob dopo l'approvazione del prospetto, ove il medesimo prospetto indichi la data in cui i titoli saranno disponibili e tale data sia antecedente alla data di avvio dell'offerta.

¹⁵ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) e dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

¹⁶ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati.

¹⁷ Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione e del documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, ove compatibile con i contenuti del documento.

<p>stati o saranno emessi o ceduti⁽¹¹⁻¹²⁻¹³⁾;</p> <p><i>fe)</i> ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale o la società di revisione legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, anche diversi da quelli riesposti, approvati da dell'emittente relativi all'ultimo esercizio negli esercizi per i quali gli schemi applicabili richiedano l'inclusione di informazioni finanziarie nel prospetto;</p> <p><i>g)</i> ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;</p> <p><i>f)</i> nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese da un emittente che ha sede in Italia, la dichiarazione dell'emittente che si assume la responsabilità della traduzione in inglese delle informazioni incluse nel prospetto tratte da documenti originali redatti in lingua italiana. Gli emittenti possono trasmettere unitamente alla</p>	<p>eliminato l'obbligo di allegare la copia dello statuto dell'emittente alla domanda di approvazione e la copia delle delibere in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi e ceduti [di cui alle lettere, rispettivamente, c) e d)].</p> <p>3) Tabella di corrispondenza</p> <p>È stato anche chiesto (Clifford Chance) di valutare la predisposizione di veri e propri moduli di domanda di approvazione, in luogo (o in aggiunta) agli schemi attualmente previsti negli allegati del Regolamento Emittenti. La previsione di moduli di domanda di approvazione renderebbe più semplice la compilazione da parte degli emittenti o offerenti, ridurrebbe il rischio di errori o omissioni nella predisposizione della domanda di offerta e sarebbe in linea con la prassi delle autorità competenti di altri Stati membri (ad esempio, del Lussemburgo).</p> <p>- <u>Valutazioni</u></p>	<p><i>c)</i> copia dello statuto vigente dell'emittente⁽¹⁴⁾; se l'ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto è diverso dall'ordine in cui dette informazioni sono presentate negli Allegati al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 o elementi di cui ai predetti Allegati non sono stati inseriti nella bozza di prospetto, una tabella di corrispondenza che indichi, rispettivamente, a quali Punti degli Allegati corrispondono le informazioni incluse o gli elementi mancanti e, in tal caso, l'eventuale tempistica dell'inclusione di detti elementi mancanti;</p> <p><i>d)</i> copia delle delibere in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi o ceduti⁽¹⁹⁻²⁰⁻²¹⁾;</p> <p><i>ed)</i> ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale o la società di revisione legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto,</p>
---	--	--

¹¹ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale.

¹² Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione del processo di controllo e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della domanda di approvazione.

¹³ Ove non già incluse nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

¹⁸ Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

¹⁹ Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale.

²⁰ Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione del processo di controllo e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza iniziale della domanda di approvazione.

²¹ Ove non già incluse nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

<p>domanda di approvazione anche una versione in lingua italiana del prospetto ai fini dell'approvazione del prospetto finale in inglese;</p> <p><i>hg</i>) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile⁽¹⁴⁾;</p> <p><i>ih</i>) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell'offerta e/o alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società;</p> <p><i>ii</i>) per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>Per tenere conto dell'osservazione di cui sopra e al fine di rendere più semplice la compilazione della domanda da parte degli emittenti o offerenti e ridurre il rischio di errori o omissioni nella predisposizione della medesima domanda, è stato previsto che la tabella di corrispondenza contenga anche la tempistica prevista di inclusione nel prospetto di eventuali elementi informativi mancanti alla data del <i>filing</i> della domanda di approvazione.</p>	<p>anche diversi da quelli riesposti, approvati dall'emittente negli esercizi per i quali gli schemi applicabili richiedano l'inclusione di informazioni finanziarie nel prospetto;</p> <p><i>f</i>) nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese da un emittente che ha sede in Italia, la dichiarazione dell'emittente che si assume la responsabilità della traduzione in inglese delle informazioni incluse nel prospetto tratte da documenti originali redatti in lingua italiana. Gli emittenti possono trasmettere unitamente alla domanda di approvazione anche una versione in lingua italiana del prospetto ai fini dell'approvazione del prospetto finale in inglese;</p> <p><i>ge</i>) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile⁽²²⁾;</p> <p><i>hf</i>) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto</p>
--	--	--

¹⁴ Cfr. articolo 12 del Regolamento Emittenti.

²² Cfr. articolo 12 del Regolamento Emittenti.

	<p>Si veda commento sopra.</p>	<p>all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell'offerta e/o alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società</p> <p><i>ig)</i> per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1C</p> <p style="text-align: center;"><i>Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato</i></p> <p><i>1) Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche</i></p> <p>Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all'Allegato 1A, punto 1).</p>	<p>Con riferimento alle modifiche concernenti l'eliminazione della dichiarazione di responsabilità della traduzione in inglese delle informazioni incluse nel prospetto tratte da documenti originali redatti in lingua italiana, nonché la previsione della tabella di corrispondenza, si rinvia a quanto rappresentato in proposito nell'Allegato 1A.</p> <p style="text-align: center;">- <u>Osservazioni</u></p> <p>In relazione all'Allegato 1C, nel contributo di Clifford Chance si propone di eliminare le Tavole da 1 a 8 che prevedono la documentazione da allegare alla domanda di approvazione, in quanto la documentazione da inviare all'autorità competente congiuntamente alla bozza di</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1C</p> <p style="text-align: center;"><i>Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato</i></p> <p><i>1) Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche</i></p> <p>Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all'Allegato 1A, punto 1).</p>

<p>2) <i>Documentazione da allegare alla domanda di approvazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento</i>^(23- 24- 25)</p> <p style="text-align: center;">Tavola 1 <i>Documentazione da allegare alla domanda di approvazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale</i></p> <p>La documentazione di seguito indicata è trasmessa in formato elettronico ricercabile.</p> <p>Alla domanda di approvazione di un prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale (di seguito “prospetto”) deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:</p>	<p>prospetto è già prevista dettagliatamente all'articolo 42 del Regolamento Delegato e non si ravvisa l'utilità di prevedere documenti ulteriori rispetto a quelli ivi previsti. In particolare, si ritiene che le dichiarazioni e la documentazione da fornire da parte di emittenti esteri (quale ad esempio il parere legale) possano essere particolarmente complesse e onerose.</p> <p>Sempre con riferimento al citato allegato, nel contributo del COMI si suggerisce di prevedere l'indicazione delle sole OPC rilevanti negli esercizi precedenti, in coerenza con gli schemi di prospetto, senza ampliare l'ambito dell'istruttoria alla procedura OPC nel suo insieme. Ne risulterebbe così effettivamente semplificato l'ambito del procedimento di approvazione del prospetto e abbreviata sensibilmente la tempistica</p>	<p>2) <i>Documentazione da allegare alla domanda di approvazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento</i>^(26- 27- 28)</p> <p style="text-align: center;">Tavola 1 <i>Documentazione da allegare alla domanda di approvazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale</i></p> <p>La documentazione di seguito indicata è trasmessa in formato elettronico ricercabile.</p> <p>Alla domanda di approvazione di un prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale (di seguito “prospetto”) deve essere allegata la</p>
--	---	--

²³ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

²⁴ Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di pubblicare il documento di registrazione o il documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, in quanto compatibile con il contenuto del suddetto documento.

²⁵ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione, per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati.

²⁶ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

²⁷ Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di pubblicare il documento di registrazione o il documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, in quanto compatibile con il contenuto del suddetto documento.

²⁸ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione, per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati.

<p>a) la bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili {precisare nella domanda quale schema viene applicato};</p> <p>b) le informazioni previste dall'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo⁽⁴⁾;</p> <p>c) copia dello statuto vigente dell'emittente nonché copia dello statuto che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni, qualora diverso da quello vigente al momento della comunicazione;</p> <p>d) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile il documento contenente la "Procedura per le operazioni con parti correlate" che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni;</p> <p>e) copia della delibera di approvazione dell'operazione di ammissione alla quotazione o alle negoziazioni dei</p>	<p>di conclusione, riportandolo alla finalità che gli è propria in coerenza con la stessa normativa euro-unitaria.</p> <p>Posizioni critiche in merito alla proposta di inserire il documento contenente la "Procedura per le operazioni con parti correlate" (che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni), nonché in merito alla proposta di indicare la sussistenza di rapporti <i>ex art.</i> 148, comma 3 Tuf, nonché dei rapporti indicati dai codici di comportamento con riguardo agli amministratori e membri degli organi di controllo, sono state espresse da Assonime, in quanto non apparirebbero coerenti con il Regolamento europeo sul prospetto.</p> <p style="text-align: center;">- <u>Valutazioni</u></p> <p>In un'ottica di ulteriore semplificazione è stato eliminato l'obbligo di allegare il documento contenente la "Procedura per le operazioni con parti correlate" che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni e</p>	<p>documentazione di seguito indicata:</p> <p>a) <i>[Identico]</i></p> <p>b) le informazioni previste dall'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019⁽²⁹⁾;</p> <p>c) <i>[Identico]</i></p> <p>d) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile;</p> <p>e) copia della delibera di approvazione dell'operazione di ammissione alla quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, se assunta da parte degli organi</p>
---	--	---

²⁹ Il richiamo all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, configura richiesta dell'autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento Delegato.

<p>titoli nel mercato regolamentato, se assunta da parte degli organi competenti dell'emittente nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese da un emittente che ha sede in Italia, la dichiarazione dell'emittente che si assume la responsabilità della traduzione in inglese delle informazioni incluse nel prospetto tratte da documenti originali redatti in lingua italiana. Gli emittenti possono trasmettere unitamente alla domanda di approvazione anche una versione in lingua italiana del prospetto ai fini dell'approvazione del prospetto finale in inglese</p> <p>f) copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, solo nel caso in cui sia stata già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato l'indicazione dei rapporti indicati dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché dei rapporti indicati da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la società dichiara di attenersi, eventualmente sussistenti con riguardo agli amministratori definiti indipendenti e dai componenti degli organi di controllo, nonché dei motivi per cui l'emittente ritiene che gli stessi non incidano sul requisito di indipendenza⁽⁵⁾;</p> <p>g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale o la società di revisione legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio anche diversi da quelli riesposti, approvati dall'emittente negli esercizi per i quali gli schemi applicabili richiedano l'inclusione</p>	<p>l'indicazione dei rapporti previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF [di cui alle lettere, rispettivamente, d) e f)]. È stato ripristinato il testo vigente delle lettere d) ed è stata soppressa la lettera f).</p> <p>In merito alle altre osservazioni, non si ritiene condivisibile l'eliminazione delle Tavole da 2 a 8, come richiesto da un rispondente, in quanto tali tavole si limitano in parte a richiamare il contenuto della Tavola 1 con elementi di specificità derivanti dalla tipologia dello strumento finanziario oggetto del prospetto.</p>	<p>competenti dell'emittente se l'ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto è diverso dall'ordine in cui dette informazioni sono presentate negli Allegati al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 o elementi di cui ai predetti Allegati non sono stati inseriti nella bozza di prospetto, una tabella di corrispondenza che indichi, rispettivamente, a quali Punti degli Allegati corrispondono le informazioni incluse o gli elementi mancanti e, in tal caso, l'eventuale tempistica dell'inclusione di detti elementi mancanti;</p> <p>f) copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, solo nel caso in cui sia stata già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato;</p> <p>g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale o la società di revisione legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, anche diversi da quelli riesposti, approvati dall'emittente negli esercizi per i quali gli schemi applicabili richiedano l'inclusione di informazioni finanziarie nel prospetto;</p> <p>h) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente</p>
--	--	--

<p>di informazioni finanziarie nel prospetto;</p> <p><i>h)</i> ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile ⁽⁶⁾;</p> <p><i>i)</i> nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società ⁽⁶⁾.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>...OMISSIS...</p>		<p>di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;</p> <p><i>g)</i> nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società ⁽⁶⁾.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>...OMISSIS...</p>
---	--	---

Articolato finale – con evidenza delle modifiche apportate rispetto al testo previgente

1) Modifiche del Regolamento Emittenti:

**PARTE II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO**

TITOLO I

**OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA
DI PRODOTTI FINANZIARI**

**Capo I
Disposizioni generali**

(...)

Art. 4

(Comunicazione alla Consob-Domanda di approvazione)

1. La domanda di approvazione **ai sensi dell'articolo 20 del regolamento prospetto** è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità al modello in Allegato 1A, **ed è trasmessa ovvero con altre le** modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, ~~attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta,~~ è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A **e nell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, ed è nonché** sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.

~~1-bis~~**2.** Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, ~~eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta~~ **l'emittente e/o l'offerente possono essere illustrate sottoporre** alla Consob **questioni di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di offerta, anche attraverso l'invio di elementi informativi tratti dai documenti oggetto di interesse dall'emittente e/o dall'offerente,** al fine di ~~valutare~~ **consentirne la valutazione degli** gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto e favorire la celerità dell'istruttoria.

(...)

Art. 8

(Approvazione del prospetto e del supplemento **per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli**)

~~1.~~La domanda di approvazione, ~~se completa,~~ prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. ~~Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritte. Le informazioni e i documenti mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.~~

~~2. ...omissis...~~

~~31.~~ La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.

~~42.~~ Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza entro venti giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. Il termine previsto per l'approvazione del prospetto

dal comma 13 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.

~~4 bis. Per l'offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto, le modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro 10 giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nei casi previsti dagli articoli 20, paragrafo 6, e 23, paragrafo 1, del regolamento prospetto, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.~~

~~53. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere i trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento prospetto, i quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, i sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento prospetto, i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 13 del presente articolo, decorrenti da quando la domanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi. I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui nel prospetto in istruttoria sono incluse informazioni significative in ordine a nuove operazioni straordinarie, modifiche del governo societario, modifiche del piano aziendale, ovvero nuove informazioni finanziarie, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'articolo 20 del regolamento prospetto in relazione al controllo e all'approvazione del prospetto.~~

64. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94-bis, comma 4, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.

7. ...omissis...

8. ...omissis...

9. ...omissis...

10. ...omissis...

(...)

Art. 12

(Regime linguistico del prospetto)

1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di titoli, Il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari **diversi dai titoli** di cui al presente Capo è redatto in lingua italiana.

2. ~~Se l'offerta di titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana o in lingua inglese, a scelta dell'emittente o dell'offerente. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.~~

3. Se il prospetto è redatto in lingua inglese e l'offerta è svolta in tutto o in parte in Italia, ovvero sia chiesta l'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.

~~Se l'offerta di titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.~~

4. ~~L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:~~

a) ~~l'offerta di titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;~~

b) ~~l'offerta, svolta in Italia quale Stato membro d'origine, ha ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'articolo 2, lettera m), punto ii), del regolamento prospetto.~~

4. ~~L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:~~

a) ~~l'offerta di titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;~~

b) ~~l'offerta, svolta in Italia quale Stato membro d'origine, ha ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'articolo 2, lettera m), punto ii), del regolamento prospetto.~~

(...)

**PARTE III
EMITTENTI**

**TITOLO I
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO
DI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR**

(...)

**Capo II
Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari**

Art. 52

(Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli)

1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 3, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione; essa è redatta **in formato elettronico ricercabile** in conformità all'Allegato 1C, è **trasmessa con le modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni**, ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati, **nonché richiesti dall'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980**.

~~1-bis~~2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, ~~eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta~~ l'emittente e/o l'offerente possono essere illustrate **sottoporre** alla Consob **questioni di particolare rilevanza riguardanti l'ammissione alle negoziazioni, anche attraverso l'invio di elementi informativi dei documenti oggetto di interesse dall'emittente e/o dall'offerente**, al fine di ~~valutare~~ **consentirne la valutazione degli** effetti ~~che tali particolarità possono avere~~ sui contenuti del prospetto e **favorire la celerità dell'istruttoria**.

Art. 53

(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)

1. omissis

2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, ~~commi 1, 4-bis e 5~~, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-sexies, 34-octies e 34-novies.

3. ~~In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l'ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall'articolo 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.~~

4. ~~In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel caso in cui il prospetto riguardi l'ammissione alle negoziazioni di titoli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, comma 2, del regolamento prospetto e il prospetto sia redatto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere venti giorni lavorativi.~~

(...)

Capo IV
Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di titoli

Art. 63

(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)

1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni ~~prevista dall'articolo 52~~ può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso **si applica l'articolo 52, commi 1 e 2** e la domanda di approvazione ~~è redatta in formato elettronico in conformità all'Allegato 1C, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta dall'emittente e/o da coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico.~~

2. ~~Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.~~

(...)

2) Modifiche all'Allegato 1A:

ALLEGATO 1A

Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa

1) Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche

Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla domanda di approvazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne l'indicazione dei soggetti che la promuovono, ~~l'attestazione dei presupposti dell'offerta~~ e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall'articolo 4 del Regolamento n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche).

A) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento

a) Data e luogo della domanda di approvazione

b) Oggetto della domanda di approvazione *(in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi):*

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di titoli]

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della

Commissione del 14 marzo 2019 e dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di sola offerta pubblica*]

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di mera ammissione alle negoziazioni*]

c) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (*denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA*), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, pec, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

~~*d)* Indicazione dell'eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione intermediario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*)~~

e) Nel caso in cui sia prevista anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione **a quotazione** al relativo mercato regolamentato., **qualora sia prevista dal regolamento del gestore del mercato**. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione ~~e alle negoziazioni~~ non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria

~~*f)* Attestazione dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'eventuale offerta. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della domanda di approvazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi del processo di controllo [*in tal caso l'attestazione dovrà essere ripetuta nel corso del processo di controllo*]~~

g) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

~~*h)* Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi semplificati, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca~~

~~*i)* Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente~~

~~*l)* Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un prospetto ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [*nel caso di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob*]~~

~~*m)* Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera h), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019~~

m) Nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'articolo 42, comma 2, lettere c) e g), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatto il prospetto, inglese o italiano

n) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante

o) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)
(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, ~~avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, per quanto a loro conoscenza,~~ le informazioni in esso contenute sono ~~, per quanto a loro conoscenza,~~ conformi ai fatti e **che il prospetto non presenta** omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, ~~avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, per quanto a loro conoscenza,~~ le informazioni contenute nella ~~partenelle~~ parti del prospetto di cui sono responsabili sono ~~, per quanto a loro conoscenza,~~ conformi ai fatti e **che tali parti del prospetto non presentano omissioni tali da alterarne il senso**)*

Tale dichiarazione è trasmessa con l'invio in Consob dell'ultima versione del prospetto prima della relativa approvazione

Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti della bozza di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy”

Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)
Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

* * *

B) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione o Documento di registrazione universale

a) Data e luogo della domanda di approvazione

b) Oggetto della domanda di approvazione (*in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:*

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129

c) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:

i) un'offerta pubblica;

ii) un'ammissione alla negoziazione;

iii) un'offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione

Nei casi ii) e iii), indicare la data di presentazione della domanda di ammissione ~~alle negoziazioni~~ **alla quotazione, qualora sia prevista dal regolamento del gestore del mercato**, e la denominazione del relativo mercato regolamentato. **Qualora la domanda di ammissione alla quotazione non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria**

Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte

d) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (*denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA*), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (*recapito telefonico, pec, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

e) Nei casi ii) e iii) della lettera c), indicazione dell'eventuale intermediario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)

ef) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (*denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione*) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione, al documento di registrazione e al documento di registrazione universale, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

fg) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema semplificato, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente

gh) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione di un prospetto UE della crescita, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca l'emittente

hi) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [*nel caso di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob*]

il) Informazioni richieste all'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

***im*) Nel caso in cui il documento di registrazione sia redatto in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'articolo 42, comma 2, lettere c) e g), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatto il documento di registrazione, inglese o italiano**

in) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante

io) Sottoscrizione:

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri (Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del ~~prospetto~~ **documento di registrazione e del documento di registrazione universale**

“I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, ~~avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, per quanto a loro conoscenza~~, le informazioni in esso contenute sono ~~, per quanto a loro conoscenza~~, conformi ai fatti e **che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale non presentano** omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale attestante che, ~~avendo adottato tutta la ragionevole diligenza per quanto a tale scopo~~ loro conoscenza, le informazioni contenute ~~nella parte~~ nelle parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono, ~~per quanto a loro conoscenza~~, conformi ai fatti e **che tali parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale non presentano omissioni tali da alterarne il senso**)*

Tale dichiarazione è trasmessa con l'invio in Consob dell'ultima versione del documento di registrazione e del documento di registrazione universale prima della relativa approvazione

Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione

“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato è presentato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di documento di registrazione

o di documento di registrazione universale allegato sono conformi al documento di registrazione o al documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”

Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale

* * *

C) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Nota informativa sui titoli e nota di sintesi

a) Data e luogo della domanda di approvazione

b) Oggetto della domanda di approvazione (*in cui inserire, fra l’altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema*):

Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l’ammissione alle negoziazioni di titoli*]

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129 e dell’articolo 4 del Regolamento Consob n. 1197,1 del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di sola offerta pubblica*]

OPPURE

Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/1129 e dell’articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [*nel caso di mera ammissione alle negoziazioni*]

c) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (*denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA*), delle persone fisiche che li rappresentano per l’operazione (*recapito telefonico, pec, indirizzo e-mail*) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

d) Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di approvazione delle note, si intenda richiedere l’approvazione di un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell’art. 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, oppure le modifiche ad un documento di registrazione universale, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129, indicazione di tale circostanza [*in questo caso saranno presentate altresì le relative domande di approvazione del supplemento o delle modifiche*]

~~e) Attestazione dei presupposti necessari per l’esecuzione dell’eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della domanda di approvazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi del processo di controllo [*in tal caso l’attestazione dovrà essere ripetuta nel corso del processo di controllo*]~~

fe) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell’eventuale soggetto (*denominazione e sede legale,*

recapito telefonico, pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'Emittente, dell'Offerente, **dell'emittente, dell'offerente** o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e alla nota informativa sui titoli, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

gf) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa sui titoli conformemente allo schema semplificato, precisando in quale categoria di soggetto, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, si colloca l'emittente

hg) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca

ih) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare una nota informativa sui titoli e, ove richiesta dal regolamento prospetto, una nota di sintesi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di nota informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e alla nota di sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob]

li) Informazioni richieste dall'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

l) Nel caso in cui la nota informativa sia redatta in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'articolo 42, comma 2, lettere c) e g), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatta la nota informativa, inglese o italiano

m) elenco degli allegati alla domanda di approvazione che ne costituiscono parte integrante

n) Sottoscrizioni (*Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione*):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

* * *

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

“I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui titoli è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, ~~avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono~~, per quanto a loro conoscenza, **le informazioni in essa contenute sono** conformi ai fatti e **che la nota informativa non presenta** omissioni tali da alterarne il senso” (*Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto della nota informativa attestante che, ~~avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nella parte del prospetto~~ nelle parti della nota informativa di cui sono responsabili sono ~~, per quanto a loro conoscenza,~~*

conformi ai fatti e **che tali parti della nota informativa non presentano omissioni tali da alterarne il senso**)

~~Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:~~

Tale dichiarazione è trasmessa con l'invio in Consob dell'ultima versione della nota informativa prima della relativa approvazione

~~Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:~~

~~"I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy"~~

~~Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):~~

~~Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri~~

~~Sottoscrizione del legale rappresentante dell'Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri~~

~~Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'Emittente)~~

~~Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto~~

2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione⁽¹⁻²⁻³⁾

A) Offerte al pubblico di titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile. Alla domanda di approvazione sono allegati:

a) la bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [~~precisare nella domanda quale schema viene applicato; nel caso in cui si applichi l'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato~~];

b) le informazioni previste dall'articolo 42, paragrafo 2 dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019⁽⁴⁾;

c) ~~copia dello statuto vigente dell'emittente⁽⁵⁾; se l'ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto è diverso dall'ordine in cui dette informazioni sono presentate negli Allegati al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 o elementi di cui i predetti Allegati non sono stati inseriti nella bozza di prospetto, una tabella di corrispondenza che indichi, rispettivamente, a quali Punti degli Allegati corrispondono le informazioni incluse o gli elementi mancanti e, in tal caso, l'eventuale tempistica dell'inclusione di detti elementi mancanti;~~

~~d) in caso di offerte pubbliche di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente dei titoli offerti⁽⁶⁻⁷⁾;~~

~~e) copia delle delibere in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi o ceduti⁽⁸⁻⁹⁻¹⁰⁾; -~~

fd) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali **il revisore legale o la società di revisione legale** ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, ~~dell'emittente relativi all'ultimo esercizio; anche diversi da quelli riesposti, approvati dall'emittente negli esercizi per i quali gli schemi applicabili richiedano l'inclusione di informazioni finanziarie nel prospetto;~~

~~g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;~~

he) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile⁽⁵⁾;

if) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell'offerta e/o alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società;

ig) per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti.

* * *

¹ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) e dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

² La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati.

³ Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione e del documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, ove compatibile con i contenuti del documento.

⁴ Il richiamo all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, configura richiesta dell'autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento Delegato.

⁵ Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

3) Modifiche all'Allegato 1C:

ALLEGATO 1C

Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato

2) Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche

Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all' Allegato 1A, punto 1).

3) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione prevista dall' articolo 52 del Regolamento⁽¹⁻²⁻³⁾

Tavola 1

Documentazione da allegare alla domanda di approvazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale

La documentazione di seguito indicata è trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla domanda di approvazione di un prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale (di seguito "prospetto") deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) la bozza di prospetto (**ovvero le sue componenti**) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili ~~[precisare nella domanda quale schema viene applicato]~~;
- b) le informazioni previste dall' articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019⁽⁴⁾;
- c) ~~copia dello statuto vigente dell' emittente nonché copia dello statuto che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni, qualora diverso da quello vigente al momento della comunicazione;~~
- d) ~~in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile;~~
- e) ~~copia della delibera di approvazione dell' operazione di ammissione alla quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, se assunta da parte degli organi competenti dell' emittente se l'ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto è diverso dall'ordine in cui dette informazioni sono presentate negli Allegati al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, o elementi di cui ai predetti Allegati non sono stati inseriti nella bozza di prospetto, una tabella di corrispondenza che indichi, rispettivamente, a quali Punti degli Allegati corrispondono le informazioni incluse o gli elementi mancanti e, in tal caso, l'eventuale tempistica dell' inclusione di detti elementi mancanti;~~
- f) ~~copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, solo nel caso in cui sia stata già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato;~~

- f) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale **o la società di revisione legale** ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, ~~dell'emittente relativi all'ultimo esercizio~~ **anche diversi da quelli riesposti, approvati dall'emittente negli esercizi per i quali gli schemi applicabili richiedano l'inclusione di informazioni finanziarie nel prospetto;**
- ~~g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;~~
- g) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società ⁽⁶⁾.

-
- ¹ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.
- ² Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di pubblicare il documento di registrazione o il documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, in quanto compatibile con il contenuto del suddetto documento.
- ³ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione, per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati.
- ⁴ Il richiamo all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, configura richiesta dell'autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento Delegato
- ⁵ **Ove l'emittente, all'atto della presentazione della domanda di approvazione, non abbia ancora nominato gli amministratori indipendenti e i sindaci, tale nota dovrà essere inviata alla Consob nel corso dell'istruttorie e, comunque, in tempo utile prima dell'approvazione del prospetto.**
- ⁶ Cfr. articoli 12 e 53 del Regolamento Emittenti.

